



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 10 DEL 01 GIUGNO 2020

Oggetto: D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19”.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che all'art. 87 c. 1 prevede espressamente: “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione dell'attività lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81”;

Premesso che questa Camera di Commercio ha assunto il “lavoro agile” come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, limitando la presenza fisica del personale negli uffici ai soli casi indispensabili per lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione delle imprese ed alle attività indifferibili, tra le quali assumono particolare rilevanza quelle necessarie per consentire l'accesso alle misure di carattere economico a favore delle imprese e quelle connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali;

Viste le precedenti disposizioni di servizio: n. 2 e 3 dell'11 marzo 2020, n. 4 del 12 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 16 marzo 2020, n. 7 del 24 marzo 2020, n. 8 del 6 aprile 2020 e n. 9 del 18 maggio 2020 adottate dallo scrivente;

Visto il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile” che espressamente recita:

- “1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'art. 87 c. 1 lett. a) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.
A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione.
2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
3. Ai fini di cui al comma 1, le Amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata

ai fini della performance”.

Tutto ciò premesso,

SI DISPONE

1. La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, nel periodo dal 01 giugno al 31 dicembre 2020, provvederà ad adeguare con appositi atti di organizzazione, comunque denominati, le misure contenute all'art. 87 comma 1 lett. a) del Decreto 17 marzo 2020 n. 18, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quella dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive;
2. Tale adeguamento verrà effettuato, sulla base di puntuali e tempestive segnalazioni che i Signori Capi Area e i Dirigenti responsabili dei servizi avranno cura di trasmettere, a questo ufficio, con riferimento al monitoraggio quotidiano, sull'andamento dell'attività amministrativa e sulle richieste di accesso ai servizi da parte dell'utenza;
3. A tal fine, questo Ente, continuerà a garantire il progressivo adeguamento alle prescrizioni in materia di tutela della salute che saranno adottate dalle competenti autorità;
4. In materia di organizzazione del lavoro, fermo restando l'utilizzo degli strumenti di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, si potrà, in virtù della norma sopra citata, fare ricorso a forme di flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendo l'articolazione giornaliera e settimanale, nel rispetto delle norme contrattuali laddove prevedono momenti di informazione, confronto o contrattazione con le OO.SS.;
5. In ogni caso, i Signori Dirigenti, concorderanno con il Dirigente dell'ufficio del Personale la programmazione dell'utilizzo delle ferie residue dello scorso anno, la cui fruizione dovrà avvenire, entro e non oltre il 30 settembre 2020, come previsto dal c. 14 dell'art. 37 del C.C.R.L. del comparto;
6. Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 263 c. 3, l'attuazione delle misure sopra descritte sarà valutata ai fini della performance organizzativa e individuale.

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Rosario Condorelli